

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. (17G00040)

Vigente al: 13-6-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del

Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare

l'articolo 33;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2013 - secondo

semestre ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al

sistema penale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli

articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi

sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.

777, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai

materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti

alimentari e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante

depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i

requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce

l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel

campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, disciplina

sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione

alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza

alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193,
recante

attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in

materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti

comunitari nel medesimo settore, in particolare l'articolo 2
che

definisce le autorità competenti ai controlli ufficiali;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del

Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali
intesi a

verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi
e di

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali;

Visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo
e del

Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga

le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e, in particolare, l'articolo

25;

Visto il regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione del 18

novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati

epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con

prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22

dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e

degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti

alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27

marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata

destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento

(CE) n. 2023/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29

maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati

a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14

gennaio 2011, concernente materiali e oggetti di materia plastica

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

nella seduta del 3 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 10 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del

Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della
salute,

dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e

forestali, dell'economia e delle finanze e per gli affari
regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la

violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004

riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto

con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e

89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento».

2. Il presente decreto reca altresì la disciplina sanzionatoria

del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di

fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a

contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n.
282/2008

relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata
destinati

al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n.
450/2009

concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a
venire in

contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n.
10/2011

riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a
venire in

contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n.
1895/2005

relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati
epossidici in

materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con
prodotti

alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi

dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

3. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto e

all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento e di

cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2023/2006.

4. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui

all'articolo 2 del regolamento, all'articolo 3 del regolamento (CE)

n. 2023/2006, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2009,

all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 282/2008, all'articolo 3 del

regolamento (CE) n. 10/2011 e all'articolo 1, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 1895/2005.

Art. 2

Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3

del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico,

che, in violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento,

produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della

produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o

oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari
componenti in

quantita' tale da costituire un pericolo per la salute
umana, e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una

somma da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1,
del

regolamento, l'operatore economico che, in violazione
dell'articolo

3, lettera b), del regolamento, produce, immette sul
mercato o

utilizza in qualunque fase della produzione, della
trasformazione o

della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai
prodotti

alimentari componenti in quantita' tale da comportare una
violazione

dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non

previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione

della loro composizione, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca

reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 7.500 a euro 60.000.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del

regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo

3, lettera c), del regolamento, produce, immette sul mercato o

utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o

della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai

prodotti alimentari componenti in quantita' tale da
comportare un

deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche,
e'

soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
5.000 a

euro 27.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico
che,

in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento,

etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti
destinati a

venire a contatto con i prodotti alimentari con modalita'
idonee ad

indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e
corretto dei

materiali e degli oggetti in conformita' della
legislazione

alimentare e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del

pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

Art. 3

Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
11,

paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Il richiedente l'autorizzazione comunitaria o
l'operatore

economico che non effettua la comunicazione ai sensi
dell'articolo

11, paragrafo 5, del regolamento, e' soggetto alla
sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
10.000 a

euro 30.000.

Art. 4

Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di
cui

all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Per il commercio in Italia l'operatore economico
indica in

lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15,
paragrafo 1,

del regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2,
del

regolamento, l'operatore economico che non ottempera
alle

disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni
previste

dall'articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento e'
soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.500

a euro 15.000.

Art. 5

Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilita'
dei

materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
con i

prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento
(CE)

n. 1935/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico
che,

avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o
distribuito

materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti

alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base
alle

informazioni proprie del professionista di settore, la loro
non

conformita' al regolamento ed alle normative vigenti, non
avvia

immediatamente o comunque prima che intervenga la
verifica

dell'autorita' competente, le operazioni di ritiro dei
prodotti

difettosi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del

pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 25.000. La medesima

sanzione si applica all'operatore economico che non fornisce ai

consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la

verifica dell'autorita' competente, adeguate informazioni sui gravi

rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o

indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che

non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto

dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

5.000 a euro 60.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che

non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano

richiesta le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del

pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che

non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3,

del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria

del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

Art. 6

Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione
dei

materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
con i

prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006

1. Per consentire la effettuazione di controlli
ufficiali

conformemente alle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n.

882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti
destinati a

venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorita'
sanitaria

territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono
le

attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione
degli

stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività
di

distribuzione al consumatore finale.

2. Nel caso in cui l'attività posta in essere
dall'operatore

economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai
sensi

dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la
comunicazione di

cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.

3. Gli operatori economici che già operano
provvedono

all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti

ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

5. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4,

lettera a), e dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006,

omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di

assicurazione della qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

6. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 6 del

regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un

efficace sistema di controllo della qualita' e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

4.000 a euro 30.000.

7. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di

cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non elabora e

non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in

formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i

processi di fabbricazione, nonche' relativa alle registrazioni delle

varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di

controllo della qualita', che siano pertinenti per la conformita' e

la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a

disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la

predetta documentazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

8. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4,

lettera b), del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le norme

specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato

del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

Art. 7

Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti

attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n.

1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE)

450/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento,
produce,

immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della
produzione,

della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti
attivi

che comportino modifiche della composizione o delle
caratteristiche

organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in
errore i

consumatori, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del

pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico
che,

in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento,
produce,

immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della
produzione,

della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti

intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del

prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori, e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 2.500 a euro 30.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n.

450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase

della produzione, della trasformazione o della distribuzione

materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci

per l'uso a cui sono destinati e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a

euro 25.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n.

450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase

della produzione, della trasformazione o della distribuzione

materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti

relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di

una somma da euro 7.500 a euro 60.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n.

450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase

della produzione, della trasformazione o della distribuzione

materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte

etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15,

paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e

dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009, e' soggetto, alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

1.500 a euro 15.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera f), del regolamento (CE) n.

450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase

della produzione, della trasformazione o della distribuzione

materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti

relativi alla dichiarazione di conformita' e documentazione di cui al

Capo IV del regolamento medesimo, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad

euro 15.000.

Art. 8

Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli

oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti

ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) n.

10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase

della produzione, della trasformazione o della distribuzione

materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto

con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione

di cui ai Capi II e III del regolamento medesimo e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

6.000 a euro 60.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera e), e dell'articolo 15,

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, produce, immette sul

mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della

trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia

plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,

non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità'

e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Art. 9

Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli

oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli

alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8,

paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce, immette sul

mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della

trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica

destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata

ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai

sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia

stata sospesa o revocata e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000 e

alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione

dell'attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l'autorità

competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla

Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma

dell'articolo 8 del predetto regolamento.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte

della metà, si applicano al titolare dell'autorizzazione, a

qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il

processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega

plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato,

all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti

plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i

quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento

(CE) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni

stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del predetto

regolamento. In tal caso, il trasgressore e' altresì soggetto alla

sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività

fino a quattro mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente

all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla
Commissione

europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8
del

predetto regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro
operatore

economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il
quale

non effettua la comunicazione a norma dell'articolo 7,
paragrafo 2,

primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008, è soggetto
alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro

5.000 a euro 30.000.

4. Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che
non

effettua la notifica prevista dall'articolo 10 del regolamento (CE)

n. 282/2008, al Ministero della salute e all'Autorita' sanitaria

territorialmente competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

5. L'operatore economico che effettua l'autodichiarazione

volontaria in violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del

regolamento (CE) n. 282/2008 e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

6. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di

cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008, non
ottempera

alle informazioni supplementari che devono essere contenute
nella

dichiarazione di conformita' dei materiali e degli
oggetti di

plastica riciclata e nella dichiarazione di conformita'
della

plastica riciclata ai sensi della Parte A e della
Parte B

dell'allegato I del predetto regolamento, e' soggetto alla
sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
3.000 a

euro 18.000.

Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti

la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali

e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari

ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che

non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del

regolamento n. 1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio,

non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n.

1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di

una somma da euro 5.000 a euro 15.000.

Art. 11

Violazioni di lieve entita'

1. Quando l'organo che procede all'accertamento rileva una o piu'

violazioni di lieve entita', in relazione alle modalita' della

condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, procede alla

contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad

adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o

pericolose dell'illecito, fornisce altresì al trasgressore le

prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida.
Trascorso il

termine fissato nella diffida per l'attuazione delle prescrizioni in

essa contenute, l'organo verifica l'effettiva ottemperanza alla

diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione

degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla

contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione

della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione

seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il potere di diffida di cui al presente articolo spetta a tutti

gli organi che esercitano poteri di accertamento nella materia

oggetto del presente decreto a norma delle leggi vigenti. In ogni

caso il potere di diffida compete agli ufficiali e agli agenti di

polizia giudiziaria che procedono a norma dell'articolo 13, della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12

Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni

1. Il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni

sanzionate dal presente decreto e' presentato, ai fini

dell'irrogazione delle sanzioni, all'autorita' amministrativa

competente ai sensi delle leggi regionali.

Art. 13

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto

1982, n. 777

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7 sono

abrogati;

b) all'articolo 6, le parole «di cui al precedente articolo 2»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del

regolamento (CE) n. 1935/2004».

Art. 14

Norme applicabili al procedimento sanzionatorio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni.

Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le attività di cui al presente decreto sono svolte con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti

dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti secondo

quanto disposto dalle norme regionali in materia.

4. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal

presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base

delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per

l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

della salute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2017

MATTARELLA

del

Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

giustizia

Orlando, Ministro della

Lorenzin, Ministro della salute

sviluppo

Calenda, Ministro dello

economico

politiche

Martina, Ministro delle

agricole alimentari e forestali

dell'economia e

Padoan, Ministro

delle finanze

affari

Costa, Ministro per gli

regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando